

La disoccupazione per cococo e assimilati.

Dal 2015 è stata stabilizzato l'istituto dell'indennità di disoccupazione mensile - denominata DIS-COLL - rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, estesa a favore degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca con borsa di studio per le cessazioni involontarie intervenute a far data dal 1° luglio 2017.

Il Decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 ha introdotto una novità in ordine al requisito contributivo necessario per l'accesso alla prestazione DIS-COLL, modificando ulteriormente l'articolo 15, comma 2, del D.lgs n. 22 del 2015 che oggi prevede che **la prestazione è riconosciuta ai soggetti che - in luogo dei precedenti tre mesi di contribuzione richiesti - possano far valere un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.**

In ragione di quanto sopra, per gli eventi di disoccupazione verificatisi a far data dal 5 settembre 2019 – data di entrata in vigore del citato Decreto-legge n. 101/2019 – la prestazione DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del DLgs 150/2015;
- b) possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di una mensilità).

Questi i chiarimenti offerti dall'INPS con il Messaggio n. 3606 del 4/10/2019.

Arsea Comunica n. 96 del 7/11/2019

Lo staff di Arsea